

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Interessi passivi: la nuova disciplina fiscale – III° parte***

di Lucia Recchioni

Con i **precedenti contributi** ci siamo soffermati sulle **principali novità introdotte**, le quali, come già anticipato, troveranno applicazione a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2018**.

A tal fine, il Legislatore ha previsto un'apposta **disciplina transitoria**, alla quale ha riservato l'**articolo 13** dell'approvato **Decreto legislativo**.

In primo luogo giova sottolineare, che, per espressa disposizione normativa, tutti gli **interessi passivi non dedotti** in ragione della precedente formulazione normativa potranno essere dedotti anche nelle **annualità successive** all'entrata in vigore delle novità.

Ai fini del **corretto calcolo del Rol**, inoltre, lo stesso **articolo 13** prevede che:

- **non è possibile tener conto dei proventi e degli oneri**, rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti, che hanno concorso alla formazione del Rol dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente e che, al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, **non hanno ancora assunto**, in tutto o in parte, **rilevanza fiscale** e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;

- i **proventi e oneri** che rappresentano una **rettifica con segno opposto** di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2018** o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro **valore contabile**, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

La disposizione è evidentemente finalizzata ad evitare che uno stesso **costo/ricavo** sia **computato due volte**, o **non sia computato affatto**, nel calcolo del **Rol**.

Si pensi, ad esempio, al caso di una società che ha iscritto alla **voce B7 del conto economico** del bilancio al **31.12.2017 compensi agli amministratori** che ha effettivamente **corrisposto** nell'anno **2019**. Se nel 2019, applicando alla lettera la nuova disposizione normativa, la società tenesse esclusivamente conto dei **valori fiscali**, la stessa dovrebbe considerare anche il **compenso** versato all'amministratore, sebbene lo stesso abbia concorso alla determinazione del Rol anche nell'anno **2017**, quando ad assumere rilievo erano esclusivamente i **valori contabili**. Grazie all'appena richiamata previsione normativa, invece, i compensi agli

amministratori, seppur **fiscalmente rilevanti nell'anno 2019**, non contribuiranno alla determinazione del Rol del suddetto anno.

Con riferimento, invece, alla possibilità di utilizzare il **Rol maturato in vigore delle precedenti disposizioni normative**, l'**articolo 13, comma 4**, prevede che gli **interessi passivi** e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del **17 giugno 2016**, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

1. a) il **30 per cento del Rol prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, **non era stato utilizzato** per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'[articolo 96 Tuir ante-modifiche](#);
2. b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'[articolo 96 Tuir-post modifiche](#).

A tal fine, nelle **dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il **contribuente** può **scegliere**, ai fini della deduzione degli **interessi passivi**, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla **lettera a)** o l'importo di cui alla **lettera b)**.

**Nessuna specifica disposizione** sembra invece essere stata prevista con riferimento alle **possibilità** e alle **modalità di utilizzo del Rol maturato prima delle modifiche normative** in tutti i casi diversi da quello appena richiamato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Convegno di aggiornamento

**GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI**

Scopri le sedi in programmazione >